

## **I RECENTI ORIENTAMENTI DELLA CASSAZIONE IN MATERIA DI COLPA MEDICA E LE MOTIVAZIONI DELL'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO NEL CASO DI STEFANO CUCCHI.**

La quinta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza in commento riafferma una serie di principi già espressi dal Giudice di legittimità in tema di colpa medica.

Nell'esaminare il ricorso del P.G. presso la Corte di Appello di Roma, *ritenuto ai limiti dell'ammissibilità per la deduzione di vizi di merito e non di legittimità, a tratti disordinato e parcellizzato*, la Suprema Corte sembra orientata a raggiungere un unico scopo, **evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata che aveva assolto tutti gli imputati e consentire così la ricerca della causa della morte della parte lesa**, anche al fine di non danneggiare la nuova inchiesta della procura di Roma che sta procedendo, nei confronti del C.C. che operarono l'arresto indagati (dopo quasi sei anni dalla commissione dei fatti) per lesioni e falso in atto pubblico.

Ad avviso della Suprema Corte è affetta da evidente contraddittorietà la sentenza della Corte territoriale che per assolvere gli imputati fa riferimento alla mancanza di un sicuro accertamento delle cause della morte, unico in grado di determinare il nesso di causalità tra evento ed azione e/o omissione ed i singoli sanitari che hanno avuto in cura il paziente. Di conseguenza, ad avviso della Corte, anche quando si è in presenza di più perizie diametralmente opposte, il Giudice non può emettere un giudizio di *non liquet* (pag. 44 sent.) ma deve necessariamente decidere ed accogliere una delle perizie depositate, dando preferenza alla perizia d'Ufficio del grado precedente, imparziale per antonomasia e, qualora ritenga di non aderire alla stessa, ha il dovere di disporre una nuova ed ulteriore perizia, per adempiere al suo ruolo fondamentale che è quello di emettere una decisione sui fatti sottoposti al suo giudizio.

Anche l'assenza di **linee guide** previste dal cd. decreto Balduzzi (all'art. 3 del d.l. 13.9.2012 n. 158, convertito in L. 8.11.2012 n. 189), ad avviso della Corte, non conducono certo ad escludere la responsabilità del medico, anzi *non eliminano l'autonomia del medico nelle scelte terapeutiche, poiché questi è sempre tenuto a prescegliere la migliore soluzione curativa, considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto sempre della sua volontà*. Senza considerare che in ogni caso, ai fini civilistici la giurisprudenza prevalente continua ad affermare il principio del **contatto sociale** nel rapporto tra paziente e struttura di ricovero, con la conseguenza che la struttura sanitaria assume una posizione di garanzia della tutela della salute del paziente anche nelle ipotesi in cui non può erogare la

prestazione richiesta, ma rimane pur sempre obbligata a fare tutto ciò che è nelle sue capacità per la salvaguardia dell'integrità del paziente.

Avv. Gerardo Russillo

Ilaria Mariateresa Russillo